



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

DECRETO SANZIONATORIO

emesso ai sensi dell'art. 40 n. 12 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. PD 14/2015 a carico di Matteo Bonanni (Minore)

Premesso che

- 1) Con Ricorso al Giudice Disciplinare di Prima Istanza Avv. Cristiano Novazio del 1 giugno 2015, contenente il deferimento del tesserato Matteo Bonanni, il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale richiedeva di voler procedere nei confronti del predetto tesserato per aver infranto la regola 33-7 delle Regole del Golf per comportamento non consono al gioco del golf, per aver immesso in gioco una palla diversa da quella già in gioco, applicando la sanzione della squalifica temporanea del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, come previsto dall'art. 40.5 n.3 del Regolamento di Giustizia, per un periodo di tre mesi, avvertendo altresì che ai sensi dell'art. 40.5 n. 3 e n. 11 del medesimo Regolamento di Giustizia sarebbe stato possibile, entro il termine di cinque giorni, dichiarare di accettare incondizionatamente i fatti contestati e le sanzioni indicate, rinunciando al giudizio di primo grado e chiedendo l'emissione del decreto sanzionatorio;
- 2) Con comunicazione del 3 giugno 2015, il Sig. Giovanni Bonanni, per conto del proprio figlio Matteo, comunicava di accettare la sanzione della squalifica temporanea del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di tre mesi.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta Avv. Antonella Terranova, in qualità di Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 40 n. 12 del Regolamento di Giustizia

emette decreto sanzionatorio

infliggendo al minore Matteo Bonanni, ai sensi dell'art. 21 n.1.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di tre mesi, decorrenti dall'11 aprile 2015 (data dalla quale risulta essersi autosospeso dalle gare).

Roma, 5 giugno 2015.


Avv. Antonella Terranova